

CX.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggio* — *Sospensione della discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta* — *Discussione del progetto di legge per le inchieste parlamentari* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale* — *Risposta del Senatore Ceppi (Relatore)* — *Considerazioni del Senatore Cadorna in favore del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Il signor Domenico De Martino fa omaggio al Senato di un suo scritto per titolo: *Sistema statistico universale.*

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

Prego il signor Relatore a volermi dire se l'Ufficio Centrale abbia esaminato i documenti che gli erano stati comunicati, e se sia in grado d'intraprendere fin d'ora la discussione di questo progetto di legge.

Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha avuto comunicazione del documento fornitogli dall'onorevole Senatore Arrivabene. Questo documento che consiste in una lettera, fu da me paragonato con i documenti autentici per verificare l'esistenza dei fatti in esso annunziati.

Uno di questi fatti consiste nell'esistenza del feudo di Gazzoldo. I documenti pubblici, dirò così, ai quali si riferiva si sono potuti consultare; ma quelli relativi all'esistenza del suddetto feudo non ho avuto ancora campo di procurarmeli. Appena avrò potuto constatare questo fatto, mi farò sollecito di riferirne: ma per ora non potrei dire qual sia in proposito l'opinione dell'Ufficio, perchè questo fatto principalissimo è semplicemente attestato, come dissi, in una lettera, rispettabilissima sicuramente, ma che di per sè non avrebbe sufficiente base per formar argomento di una legge in proposito.

Io quindi mi riervo di accertare i fatti dei quali ho fatto cenno or ora, per farne parte immediata all'Ufficio e quindi al Senato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

(V. *Atti del Senato*, N. 49.)

Presidente. In seguito alle spiegazioni che il signor Senatore Relatore ha favorito di dare al Senato

in proposito degli ulteriori schiarimenti che occorrono per l'esame di questo progetto di legge, io credo che si potrà per ora lasciarne in sospeso la discussione, e passare a quella del progetto di legge che vien dopo, relativo alle inchieste parlamentari, rimettendo dopo questa la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a questo partito, e passeremo senz'altro alla discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

Ne darò lettura.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. »

« Art. 2. Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie e di chiedere comunicazione di atti e documenti. »

« Art. 3. Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

« Art. 4. I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

« Art. 5. Le indennità dovute ai testimoni e periti saranno liquidate dal Presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento. »

« Art. 6. Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale del 20 novembre 1859. La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 n. 5, 367, 368, 369 n. 4; 370 n. 4; 371 e 373, quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche.

» Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*. »

« Art. 7. Le dette pene saranno applicate dalle Corti di assise. »

« Art. 8. Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istruttoria giudi-

ziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito. »

« Art. 9. Gli articoli del Codice penale e di procedura penale da osservarsi a tenore della presente legge dovranno essere pubblicati nelle provincie toscane insieme con la medesima. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di recarsi al loro posto.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. La relazione dell'Ufficio Centrale ha messo sotto gli occhi del Senato le ragioni del voto dell'Ufficio medesimo. A me sembra esser debito del Governo di presentare i motivi che lo spinsero a sottoporre alla sanzione del Parlamento la legge intorno a cui dovrà deliberare il Senato, affinché, informato esso delle opposte ragioni, possa valutarle con piena conoscenza.

Nella Camera dei Deputati fu espresso più volte il desiderio di una legge intorno alle inchieste, e questi voti divennero più urgenti quando una Commissione di inchiesta aveva adempito al mandato conferitole dalla Camera stessa.

Al cospetto di queste istanze io cercai di scandagliarne le ragioni, e quando mi rappresentai al pensiero il fatto di più Deputati che incaricati di compiere un mandato della Camera si trovassero nella necessità di chiamare innanzi a sé testimoni, e al tempo stesso mi rappresentai la perplessità che poteva nascere intorno ai poteri di costringere i testimoni renitenti, io non temetti di assentire perchè questi poteri fossero espressamente dichiarati e ricevessero una sanzione legislativa.

Il progetto del Ministero fu senza contraddizione dall'altro ramo del Parlamento approvato.

Recato in questo recinto esso ha incontrato le obiezioni dell'Ufficio Centrale, e certamente quando io penso al valore ed alla sapienza degli uomini eminenti che compongono l'Ufficio medesimo, non posso non trarre da questo pensiero argomento di grande esitanza; e questa si accresce allorchè rileggo la relazione, perocchè la calma e la temperanza colla quale è scritta è sempre contrassegno della sincerità dei convincimenti e spesso ancora del vero.

Nondimeno, o Signori, non potrei abbandonare il mio primo proposito.

Per quanto io abbia pensato, le ragioni addotte dall'Ufficio Centrale non sono bastate a smuovermi dal pristino convincimento. L'Ufficio Centrale ha volto primamente uno sguardo sugli abusi che potevano derivare dalle inchieste parlamentari; ma siffatto argomento è assai largo e potrebbe arretrarsi contro ogni legge, contro qualunque istituzione.

Quando poi l'Ufficio ha espresse le ragioni della sua proposta le ha trovate e riassunte in un concetto generale. Egli ha detto: questa legge importerebbe una confusione di poteri. Nondimeno è stato sollecito di soggiungere che si poteva consentire ad una Commissione

d'inchiesta la facoltà di costringere i testimoni renitenti; ma dal far ciò è stato rimesso dai dubbi che in altre parti d'Europa si erano suscitati intorno alle leggi d'inchiesta.

Per verità, Signori, quando si riguarda alla storia parlamentare de' varii paesi d'Europa si possono ad un tempo trarre da essa argomenti di conforto e di paure.

In Inghilterra, che pure è il paese che deve considerarsi come il faro della libertà e lo specchio dei governi costituzionali, in Inghilterra, io diceva. l'inchiesta è giudicata come un diritto insito al potere parlamentare, un diritto che gli inglesi dicono naturale. Non sarebbe possibile colà, non dirò, una discussione ma un dubbio qualunque contro il diritto delle inchieste o l'esercizio di questo diritto. Ricorderò alcune delle inchieste avvenute in quel paese, dalle quali è dimostrato quanto largamente ivi spazii un tale diritto.

Nel 1810 diede luogo ad un'inchiesta l'alto prezzo dell'oro. — Nel 1844 si ordinarono inchieste per tre leggi, sopra l'esportazione delle macchine, sopra l'emigrazione, e sopra le coalizioni degli operai. — Nel 1840 vi fu un'inchiesta sopra i diritti di importazione. — Nel 1848 sulla coltura dello zucchero e del caffè nelle Indie occidentali. — Nel 1851 sull'amministrazione delle dogane. — Nel 1859 sulla marina mercantile.

Il procedimento dell'inchiesta, la materia su cui essa può volgersi sono determinate dalle consuetudini.

Ma quando accade in Inghilterra che la Camera debba decretare un'inchiesta, con l'ordinanza medesima colla quale essa viene decretata si stabiliscono alcuni poteri e alcune norme speciali, meglio accomodate alla speciale inchiesta dalla Camera deliberata.

Così accade che in alcune ordinanze la Camera dichiara se la Commissione d'inchiesta debba sedere nel luogo medesimo in cui siede il Parlamento, oppure possa uscire fuori; se la Commissione d'inchiesta debba con tutti i suoi membri esercitare l'ufficio demandato, o possa anche commetterlo ad alcuni, o demandarlo ad altri funzionari, e delibera ancora la Camera se la Commissione d'inchiesta possa esercitare il suo ufficio durante la sessione parlamentare o ancora oltre questo termine.

In quanto ai documenti vi è una regola che è opportuno ricordare. I documenti riguardanti l'amministrazione sono chiesti dalla Commissione d'inchiesta al potere esecutivo, il quale li depona sul tavolo della presidenza.

Quanto ai testimoni, la Commissione d'inchiesta ha facoltà di citare tutte le persone che crede capaci di fornirle le conoscenze che essa ricerca, e quando si rifiutassero, la Commissione ne fa rapporto alla Camera, e dal Presidente è dato ordine al sergente delle armi di porre in arresto il renitente. Le Commissioni d'inchiesta procedono in Inghilterra pubblicamente, e quasi non accade mai di visitare il Parlamento inglese senza vedere al tempo stesso sedute in quel recinto ed in-

tente al loro compito le Commissioni d'inchiesta, dette Comitati scelti.

Vi era un caso però in cui la Commissione d'inchiesta del Parlamento inglese aveva quasi speciali poteri; ciò avveniva quando l'inchiesta volgeva intorno alle elezioni.

Studiando le pratiche seguite in tali congiunture si può scorgere nella Commissione quasi un tribunale; essa appare fornita del potere giudiziario. Ricorderò una sola condizione.

La Commissione d'inchiesta per le elezioni domanda a colui che reclama una cauzione sufficiente a rinfancare le spese dell'inchiesta; ed ove trovi non fondata la querela, condanna il reclamante al risarcimento di tutte le spese occorse.

Ma mi affretto a dire che nel 1852 fu promulgata una legge colla quale si stabilirono i modi secondo cui il potere esecutivo doveva egli esercitare l'inchiesta per le elezioni, qualora gli fosse demandata dal Parlamento, per modo che può con ragione credersi, che in questa parte, in cui il potere giudiziario era più visibilmente congiunto al potere legislativo, si fosse sentita la necessità di una distinzione, delegando questo compito al potere esecutivo.

Mentre in Inghilterra le Commissioni d'inchiesta hanno proceduto sempre largamente e senza sospetto, in Francia non è avvenuto altrettanto.

In Francia le Commissioni d'inchiesta hanno destato sempre un'apprensione per il potere esecutivo.

Una discussione solenne ebbe luogo colà nel 1830.

La Camera dei Deputati intendeva procedere all'accusa contro i Ministri segnatarii delle ordinanze di luglio.

Allora si discusse se la Commissione istituita per porre l'accusa avesse il diritto di inquirere, se avesse la facoltà che la legge aveva concesso ai giudici istruttori e alla Camera di Consiglio.

Questa questione fu combattuta con le medesime ragioni con le quali e poi, ed in altri tempi e luoghi ed anche oggi si combatte il diritto all'inchiesta, cioè per la ragione che non si potesse nè si dovesse confondere il potere legislativo col potere giudiziario. Non-dimeno si ritenne e si decise che se una Commissione della Camera elettiva era incaricata di porre l'accusa, non poteva adempiere questo mandato senza informarsi de' fatti, senza inquirere e perciò, senza avere i mezzi necessari per condurre ad effetto questo diritto importantissimo.

Nel 1843 sorse anche un'altra grave discussione in Francia. La Camera elettiva aveva istituita una Commissione d'inchiesta intorno ad alcune elezioni: allora due questioni si affacciarono, la prima se la Commissione d'inchiesta potesse uscire dal luogo che era sede del Parlamento, la seconda, se aveva diritto di chiamare innanzi a sé i funzionari del Governo.

Queste questioni furono entrambe composte con una riserva di diritti.

Per quanto si attiene alla seconda, il Ministro dell'Interno consentì che i funzionari pubblici fossero interrogati alla sua presenza, e la Commissione accettando tale partito fece ampia riserva de' suoi diritti.

Due Commissioni d'inchiesta ricordo ancora che in Francia furono dalla Camera ammesse, una nel 1849 un'altra credo nel 1851; la prima intorno al sale, la seconda intorno alla vendita delle carni, ma esse non procedettero innanzi per gli avvenimenti politici da cui furono succedute.

Le questioni medesime, o Signori, si agitarono nel Belgio. Nel 1834 fu ordinata un'inchiesta poi disastri avvenuti nella guerra contro gli olandesi. La Commissione propose alla Camera una legge d'inchiesta, e le disse che se non fosse stata prima fornita dei poteri opportuni per consultare i documenti, per udire i testimoni, non poteva procedere innanzi.

Allora un grave dibattimento ebbe luogo nell'aula legislativa sostenendosi da una parte la legge, combattendosi dall'altra.

Gli oppositori della legge si appoggiavano precisamente a quel concetto a cui sono ricorsi sempre tutti coloro che hanno avversato una legge di somigliante natura. La confusione del potere legislativo col potere giudiziario.

La legge fu respinta. Nel 1840 fu ordinata un'inchiesta per ricercare le condizioni del commercio estero nei suoi rapporti coll'industria agricola del paese, ma allora non vi fu discussione di principii; non mi consta però quali siano stati i risultamenti di quest'inchiesta.

Nel 1859 fu promulgata una legge sull'inchiesta; questa legge contiene le disposizioni medesime che si incontrano in quella che ho avuto l'onore di presentarvi. Questa legge però era una legge speciale, essa fu fatta per alcune determinate elezioni, che nella Camera legislativa venivano impugnate.

Anche nel Parlamento subalpino è stata più volte agitata la questione intorno all'inchiesta.

Nel 1849 fu, credo, la prima volta, sulla proposta dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, allora deputato, ordinata dalla Camera un'inchiesta intorno all'allontanamento del vescovo di Torino.

Nel 1858, dopo lunga discussione fu ammessa, una inchiesta parlamentare intorno alle elezioni avvenute in quel tempo.

Il Parlamento italiano è già ricorso più volte alla inchiesta, e sono a notizia di tutti gli argomenti sui quali vennero ordinate.

Questi fatti, o Signori, possono autorizzarci a concludere, che il diritto d'inchiesta sia innegabile, e tanto più volentieri io accetto questa conclusione in quanto che essa corrisponde anche al pensiero dell'Ufficio Centrale, che con espressa dichiarazione riconosceva nel Parlamento il diritto d'inchiesta.

Il diritto d'inchiesta invero nasce dalla ragione, dalla consuetudine, dalla legge. Come mai si potrebbe

pensare, che il Senato, e la Camera dei Deputati, che uno dei rami del Parlamento, il quale è incaricato per legge di ricercare, di discutere, di deliberare, non abbia i mezzi, che sono riputati necessari perchè la discussione sia rischiarata, perchè i fatti siano accertati, perchè le sue deliberazioni siano mature?

Nasce dalla consuetudine, diceva, perchè mentre in Inghilterra non si è mai dubitato, anche nei paesi nei quali il diritto d'inchiesta è stato riguardato con sospetto, come in Francia e nel Belgio, pure l'inchiesta in varie congiunture, in tempi diversi è stata ammessa.

Nasce dalla legge. Voi sapete in effetto, o Signori, che per virtù dello Statuto la Camera dei Deputati è destinata a porre l'accusa contro i Ministri.

Ora, come mai potrebbe la Camera dei Deputati recare in atto questa sua attribuzione, se non avesse la facoltà di ricercare i fatti, d'informarsi del vero, di chiamare innanzi a sè i testimoni che possono deporre, di esaminare i documenti da cui può risultare la colpa od il reato?

Lo Statuto attribuisce pure alla Camera elettiva la facoltà di giudicare sovranamente intorno alle elezioni.

Ora non è forse vero che nella facoltà di giudicare è essenzialmente compresa anche quella d'inquirere?

Se la Camera dei Deputati ha essa sola la facoltà di giudicare intorno ad un'elezione, se al suo giudizio occorre accertare alcuni fatti, chiarire alcuni dubbi, raccogliere alcune prove, si potrebbe mai contendere, si potrebbe mai negare alla Camera dei Deputati quei poteri che sono necessariamente contenuti nelle attribuzioni dello Statuto medesimo date alla Camera?

La questione non può dunque muoversi intorno al diritto che compete ai rami del Parlamento di istituire una Commissione d'inchiesta; può affacciarsi un dubbio soltanto allorchè si discute de' limiti di questo diritto e del modo di recarlo ad effetto.

I limiti sono determinati dalla logica e dalla natura stessa delle cose: se il diritto d'inchiesta compete alla Camera come mezzo necessario per raggiungere lo scopo della sua istituzione, come mezzo indispensabile per compiere quei doveri che le sono imposti dalla legge, egli è chiaro che il diritto della Camera è necessariamente determinato dalla sua competenza. Il giorno in cui la Camera ordinasse un'inchiesta intorno ad un oggetto che riescisse fuori de' termini della sua competenza, non vi sarebbe un diritto, vi sarebbe un'usurpazione; imperocchè l'inchiesta non può servire ad altro che a rendere possibile alla Camera il mandato che la Costituzione le impone.

La questione pratica adunque, la sola questione che può offrire materia di dubbi è quella che riguarda il terzo punto, cioè il modo col quale questo diritto può recarsi in atto.

Per quanto io abbia pensato su questo argomento, non trovo che tre modi coi quali il diritto d'inchiesta si potrebbe effettuare. Gli esaminerò brevemente ed esporrò intorno a ciascuno di essi il mio concetto.

Il primo modo sarebbe questo, che la Camera e l'altro ramo del Parlamento, quando credessero venuta l'opportunità di una Commissione d'inchiesta, con una speciale ordinanza provvedessero ai mezzi necessari per compierla e raggiungere lo scopo a cui mirano.

Ma per verità io non credo che questo modo si possa accettare: comprendo che ciascuno dei due rami del Parlamento può provvedere con ordinanze proprie e con speciali regolamenti su tutte le materie che sono comprese nella sfera della sua azione; ma quando si tratta di provvedere sopra argomenti da cui possono derivare obblighi per tutti i cittadini e che riguardano tutto il paese, mi pare evidente che questi obblighi non si possono stabilire, che le sanzioni corrispondenti non potrebbero adottarsi senza una sanzione legislativa, senza il concorso del Parlamento.

Può e deve ciascuno de' due rami del Parlamento provvedere con speciali regolamenti all'esplicazione di quelle peculiari facoltà che gli sono attribuite dallo Statuto; ma qui si tratta di regolare un diritto che spetta tanto alla Camera elettiva, quanto al Senato.

Il secondo modo sarebbe quello a cui ci potrebbe spingere l'esempio del Belgio.

Ebbene, potrebbe dirsi, voi repute necessaria una legge; questa legge si faccia, ma in ogni caso speciale in cui sia riconosciuta la necessità dell'inchiesta.

Per quanto rispetto io abbia per gli esempi, nondimeno dichiaro che anche questo modo mi sembrerebbe poco razionale e poco opportuno. È facile invero osservare che, quando si tratti di un argomento per cui l'inchiesta possa essere reputata necessaria da uno solo dei rami del Parlamento, si trovi questo esposto a veder limitato il suo diritto dall'altro ramo. Ma a ciascuno dei rami del Parlamento deve mantenersi inviolato il diritto d'inchiesta. Una disparità di parere in siffatte congiunture sarebbe una causa di vero conflitto.

Esclusi i due partiti dei quali ho ragionato, io credo che il Parlamento debba appigliarsi all'ultimo, a quello, cioè, di una legge generale.

Questo partito presenta un inconveniente, ed è che, essendo varie le condizioni dei fatti per quali l'inchiesta può essere domandata e deliberata, ove una legge generale volesse prescrivere norme compiute, essa si troverebbe in alcune congiunture sovrabbondante, in altre non rispondente al bisogno.

Ma quando sia ben chiarito l'ufficio e lo scopo di una legge generale sulle inchieste, gli inconvenienti accennati scompariranno.

Qual è l'ufficio di una legge sull'inchiesta? Io lo accennava quasi, o Signori, indicando fin dal principio i motivi che indussero il Governo a presentare la legge.

L'ufficio di siffatta legge deve essere quello di assicurare a ciascuno dei due rami del Parlamento i mezzi necessari per compiere il loro mandato, cioè, di avere le facoltà di citare i testimoni e di eseguire quelle ricerche che possano condurre alla conoscenza del soggetto che forma l'argomento dell'inchiesta.

Qual è lo scopo di questa legge? Deve esser quello di raggiungere l'ufficio che ho testè accennato, garantendo l'indipendenza dei vari poteri dello stato. Ove mai una legge di questa natura potesse in alcun modo compromettere le varie funzioni dei poteri che costituiscono l'ordinamento pubblico del paese, essa potrebbe diventare cagione di conflitti e di sciagure.

Da ciò, o Signori, consegue che una legge generale deve limitarsi a designare alcune linee supreme; sicchè possa e debba essere supplita da ciascuno dei rami del Parlamento che avrà ordinato una inchiesta con quelle particolari determinazioni che potranno meglio corrispondere alla diversa indole dei fatti, alla diversa natura delle inchieste.

In tal guisa il ramo del Parlamento da cui l'inchiesta è ordinata potrà all'occasione dell'inchiesta medesima e con provvedimenti speciali stabilire che le spese debbano essere in tale somma od in tale altra, che debba procedersi piuttosto in un modo che in un altro, risiedere piuttosto in un luogo che in un altro; che debba la Commissione deputata a ciò ricercare essa stessa i fatti di cui si tratta, oppure commettere la ricerca ad uno dei suoi membri o a funzionari dell'ordine giudiziario.

Tutti questi particolari, ripeto, non potrebbero essere ritratti distintamente in una legge generale senza il pericolo che essa venga a trovarsi in urto coi vari bisogni che possono manifestarsi a seconda dei diversi casi.

Questa legge generale però è stata combattuta.

Esporrò brevemente le obiezioni che vi si sono fatte e darò le risposte opportune a dilegualle.

L'appunto principale contro una legge generale per le inchieste è quello della confusione dei poteri.

Si è detto: quando date facoltà ai membri nominati da uno dei rami del Parlamento di citare testimoni, di ricercare documenti, di accertare fatti, voi confondete il potere giudiziario col potere legislativo.

Nessuno più di me, o Signori, è convinto dell'importanza e dell'utilità della distinzione tra il potere giudiziario e il legislativo; e se mai io potessi dubitare che questa legge in alcun modo venisse ad operare la confusione di cui è accagionata, io stesso, qualunque fossero i benefici che per altre considerazioni potrei sperarne o promettermi, io stesso la rigetterei sdegnosamente. La distinzione fra il potere legislativo ed il giudiziario è il fatto più importante di questo secolo; esso tiene alla sicurezza dei diritti dei cittadini; nessun cittadino sarebbe più sicuro s'egli potesse temere che un giorno potrebbe essere giudicato da una legge che ignora.

E ciò avverrebbe, o Signori, se il potere giudiziario fosse in qualunque guisa confuso col potere legislativo; perocchè se, trattandosi di una questione fra privati, per diritti privati, costoro potranno sospettare che colui che è chiamato a giudicarli sia ad un tempo abile a fare la legge, non saranno più sicuri che essi saranno giudicati in virtù di una legge ad essi nota ed antici-

patamente pubblicata, ma potranno con ragione temere che al punto in cui il magistrato debba rendere il suo giudizio, egli non faccia piuttosto per essi una legge nuova, anzichè applicare una legge antica e da loro conosciuta.

Ma, o Signori, io non veggio come concedendo ad una Commissione d'inchiesta la facoltà d'inquirere, siano queste ragioni turbate e i detti poteri confusi.

La scuola e la giurisprudenza non hanno finora notato distintamente i poteri elementari dal cui complesso risulti la potestà giudiziaria; ma è facile ad ognuno scorgere come concorrano in essa molti poteri elementari, una parte dei quali ha pure comuni con altre istituzioni.

Può forse dubitarsi che nel potere giudiziario sia compreso il potere che io dico *omologativo*, cioè la facoltà di convalidare un atto, di approvare una transazione, un contratto? Ma questo stesso potere omologativo è pure nell'amministrazione, sebbene si spieghi con altre forme e per vie diverse. Parimenti si trova nel magistrato un potere *tutorio* rispetto ai minori; ma questo potere più compiuto si trova nell'istituzione del tutore. Parimente il potere istruttorio che è nel magistrato è un potere elementare che concorre cogli altri a costituire la potestà giudiziaria; ma questo potere istruttorio è dato necessariamente a chiunque abbia il debito o il diritto di portar giudizi intorno a qualunque affare, a qualunque ordine esso appartenga.

Come mai l'amministrazione non ha pure il debito e il diritto di ricercare, d'inquirere, se ha il carico di deliberare e di decidere? Ma si può dubitare che questo diritto d'inquirere appartenga alla Camera elettiva? Signori, la Camera elettiva lo ha esercitato, lo esercita.

Diffatti non si potrebbe dubitare che esso appartiene al Senato; ed io ricordo come in una recente occasione siasi con molto calore sostenuto che, dato al Senato il potere di giudicare intorno ai suoi membri, non si poteva in esso disconoscere la facoltà d'istruire. La Camera elettiva, io diceva testè, ha esercitato questo diritto, lo esercita ogni giorno.

Diffatti non accade forse ogni giorno che la Camera elettiva incarichi i magistrati di ricercare, di accertare i fatti intorno a questioni relative ad elezioni?

Io domando ora, in virtù di qual principio il magistrato procede in questi casi all'inchiesta? Ciò appunto fu argomento di discussione nella Camera dei deputati nel 1858, in occasione della proposta del Deputato Valerio che ho poc'anzi ricordato. Fu detto allora che i magistrati procedevano alla inchiesta sulle elezioni per virtù di un diritto comune, avendo essi il diritto di inquirere.

Questa opinione a me pare assolutamente inesatta. Se v'è cosa che distingua essenzialmente il potere giudiziario dagli altri poteri è appunto questa, che il potere giudiziario non può venire che sopra materie determinate dalla legge, che esso non possa procedere che colle forme dalla medesima prescritte, che esso non

possa muoversi finchè non sia o dai privati o da coloro che rappresentano l'interesse sociale legittimamente eccitato.

Ora, quale legge, quale titolo investirebbe il potere giudiziario, destinato soltanto a riconoscere la violazione di un diritto privato o sociale, e a ristorare l'osservanza della legge, se non fosse il mandato, il diritto che è nella Camera dei Deputati di inquirere intorno alle elezioni?

Questo diritto che appartiene alla Camera elettiva, perchè essa è il solo giudice intorno alle elezioni, si tramanda dalla Camera al potere giudiziario; la Camera si vale dei procedimenti giudiziari ed incarna il suo diritto in essi, ma l'origine del diritto di inquirere intorno alle elezioni non è altrove che nello Statuto, non appartiene ad altri che alla Camera elettiva.

Evidentemente adunque, o Signori, io non credo che si possa dire con ragione, che attribuendo ad uno dei rami del Parlamento la facoltà di inquirere ne venga la confusione del potere giudiziario col potere legislativo.

Molti dei poteri elementari della potestà giudiziaria sono accidentali, alcuni sono essenziali; ma quando essi si riconoscono essenziali anche per altri poteri non possono neppure a questi mancare.

Se il potere legislativo si arrogasse il diritto di giudicare intorno a controversie, di applicare ad un determinato fatto la legge esistente, se egli usasse di quel potere elementare da cui è costituita la vera essenza del potere giudiziario, e che io dico *potere decisivo*, allora solo vi sarebbe una confusione del potere legislativo col giudiziario.

La seconda obbiezione contro una legge generale per le inchieste è desunta dall'abuso.

Ma questo abuso può essere considerato in due modi; abuso per frequenza delle inchieste, e sotto questo aspetto io non comprendo come una legge la quale ritragga le linee supreme tra le quali ogni Commissione d'inchiesta deve rimanere, possa accendere il desiderio per le inchieste: mi pare che essa sia un fatto al tutto indifferente pel movimento delle opinioni, da cui può essere determinata la domanda di un'inchiesta.

Se poi si parla di abuso dei mezzi che la legge concedesse ad una Commissione d'inchiesta, egli è chiaro, o almeno a me sembra, che la legge possa essere invece un serio contrasto contro quest'abuso. Ove manchi una legge sulle inchieste, e in momenti difficili uno dei rami del Parlamento volesse uscire dai termini de' suoi poteri, certamente il difetto della legge non farà ostacolo a questo tristo proposito; ma per contrario, se vi è una legge, questa può essere l'arma di cui si giovi la minoranza contro colpevoli tentativi; e può accadere che la legge sia in alcuni casi l'unico presidio del diritto, e ch'essa vulga a tutelarlo.

Da ultimo, o Signori, è dal sospetto di un conflitto tra i vari poteri dello Stato che si sono ricavate e che si ricavano le armi e le ragioni contro una legge d'inchiesta. Questo sospetto nasce dagli esempi, ed io con

esattezza sono venute esponendo al Senato quelli che fornisce la storia delle costituzioni. Questo sospetto, io diceva, non esiste in Inghilterra; e perchè?

La risposta è assai facile. In Inghilterra la costituzione si è svolta storicamente, e ciascuno dei poteri ha trovato nelle consuetudini quei limiti e quei sussidi che potevano meglio aiutarlo nel suo ufficio ed impedirne i trasmodamenti. In Inghilterra inoltre le forze della vita sociale si trovano raccolte in diversi gruppi, ordinate in molteplici istituti quasi indipendenti, e posti al di fuori del potere esecutivo.

E perchè nel continente ogni volta che si è affacciata una legge sulle inchieste è nato il sospetto di un conflitto? La ragione è anche facile a trovare.

Nel continente, sopra la ricordanza degli stati generali, il governo rappresentativo fu dato e determinato da una legge. Però i poteri pubblici furono della legge stessa definiti e distinti, ed atteso il maggiore sviluppo della cultura giuridica nel continente, la distinzione dei poteri pubblici fu netta e recisa.

Di più la legge che determinava il reggimento rappresentativo, trovava che la Corona avea assunto tutte le forze e la direzione dello Stato, e che agli occhi dei popoli e nel diritto delle nazioni si era costituita come unica garanzia dell'ordine e dell'osservanza delle leggi. Però ogni fatto dal quale sembrasse sorgere la possibilità di un attentato contro il potere esecutivo, necessariamente dovea riguardarsi come minaccioso a' principii di ordine e di autorità.

Soggiungerò ancora, che gli albori del Governo rappresentativo furono in Francia macchiati di sangue, e che durante molti anni la sua vita non fu che un conflitto dei poteri, sciolto dalla rivoluzione o dalla dittatura.

Per queste ragioni e per questi fatti fu travisato il concetto del Governo rappresentativo, si pensò che esso consistesse in un necessario antagonismo dei vari poteri pubblici, i quali in ogni giorno cercavano un equilibrio che ad ogni istante ad essi mancava. In quali condizioni noi ci troviamo?

Noi abbiamo avuto anche una costituzione determinata dalla legge: in ciò ci riscontriamo colla Francia, ma la giovane vita della nostra costituzione è stata circondata da esempi di fede, di senno, di valore, essa è stata consecrata da tutti i nobili fatti che hanno concorso a restaurare la nazionalità italiana. Noi abbiamo, o Signori, una monarchia immacolata e gloriosa che si rappresenta agli occhi di tutti gli Italiani, di tutti i partiti, come garanzia sicura dei principii d'ordine e di libertà.

Ebbene, o Signori, con questi precedenti dovremo noi seguire gli esempi della Francia o dell'Inghilterra? Io credo che ci sia lecito alcune volte dilungarci dagli esempi francesi, ma non mi pare che possiamo seguire in tutto gli esempi inglesi; ne arrecherò una sola testimonianza. Illustri scrittori inglesi insegnano che un Ministero costituzionale non sia altra cosa che una Com-

missione della Camera dei Deputati. Potremmo noi accettare questo concetto?

Un' scrittore italiano potrebbe riprodurlo? Io non lo credo.

In Inghilterra, dove i poteri non sono scolpitamente distinti, si può fino ad un certo punto comprendere un'azione dei rami del Parlamento più o meno diretta sul potere esecutivo. Ma quest'azione sarebbe impossibile presso di noi. Il Ministero non è e non può essere una Commissione della Camera elettiva, in quanto che l'ufficio e l'azione del potere esecutivo sono essenzialmente diversi e distinti dall'ufficio e dall'azione del potere legislativo. Si potrebbe ammettere l'accennata proposizione sotto un solo aspetto, sotto l'aspetto cioè che il concetto politico dei Ministri debba essere concorde a quello della maggioranza dei Deputati, e che perciò essi debbano necessariamente rappresentare le opinioni della maggioranza della Camera elettiva. Ed è in questo accordo, o Signori, il rimedio contro ogni timore di abuso.

Come mai nel regime rappresentativo è possibile una inchiesta se non sia consentita dal Ministero? E quando il potere esecutivo procede di accordo con la maggioranza non è possibile il conflitto.

Può nascere la discordia e la possibilità del conflitto, come per un'inchiesta, così intorno a molti altri argomenti, ma la Corona possiede tutti i mezzi per ristabilire l'accordo e scongiurare ogni pericolo. Questo è l'ammirabile privilegio del governo rappresentativo: esso è di tutti più capace di mutamenti, piegandosi alle nuove esigenze, ma pure è il più saldo e il più stabile di tutti.

Io adunque non mi lascio spaventare dalla previsione di abusi.

Aggiungerò ancora, che il senno di cui diedero prova gli italiani mi rende confidente, e spero che nessuno mai penserà di abusare di una legge che assicura l'esercizio dei poteri parlamentari.

Senatore **Ceppi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio per la presentazione di un trattato di commercio, ma siccome trovasi in questo momento assente, il primo iscritto sarebbe il Senatore **Cadorna**, a meno che egli voglia assentire a che il *Relatore* prenda la parola prima.

Senatore **Cadorna**. Io assento, anzi ciò parmi conforme al regolamento.

Presidente. Accordo dunque la parola al signor *Relatore dell'Ufficio Centrale*.

Senatore **Ceppi**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale senza entrare per ora in veruna discussione, si crede in dovere di dare qualche schiarimento al Senato sul concetto che egli si fece sul complesso della legge.

Io dirò innanzi tutto, che quando l'Ufficio Centrale venne nella determinazione di dar voto contrario al progetto di legge di cui si tratta, si fece un dovere, o reputò sommamente conveniente il partecipare la cosa

al signor Ministro, il quale ebbe la compiacenza di venire in seno all'Ufficio Centrale, ne intese le considerazioni, e poi si riservò, vista la relazione, di spiegare al Senato il suo modo di vedere in proposito.

Ora egli lo spiegò con parole lusinghiere massime rispetto al Relatore che io reputo unicamente dovute alla sua gentilezza; ma se a prima giunta, da quanto venne dicendo il signor Ministro può sembrare che vi sia tra l'Ufficio Centrale e lui più di una divergenza, parmi però alla fin fine, e debbo dirlo sin da principio, perchè la questione non prenda troppo grandi proporzioni, che il dissenso si riduce soprattutto nel conferimento del potere giudiziario.

Prima di tutto l'Ufficio Centrale ha riconosciuto senza esitazione il diritto d'inchiesta in ciascuna delle due Camere, e lo ha riconosciuto ad una sola condizione, a quella, che si riferisca ad un oggetto della sua competenza; e se prevalesse il pensiero che pure si debba fare una legge sulle inchieste, io ritengo che l'Ufficio Centrale, il quale mi diede il mandato di accennare in sul principio della relazione questa definizione che ha ben meditato, potrebbe tenere a che la medesima comparisse in capo alla legge, perchè il ricordo che l'inchiesta debba riferirsi ad oggetti di propria competenza può essere di non poca importanza.

Sicuramente che non si pretende che vi sia un tribunale, che vi sia un'autorità che abbia da giudicare di questa competenza, ma lo avere lo stesso potere che delibera l'inchiesta avanti gli occhi il ricordo che egli debbe stare nei limiti della sua competenza, può essere cosa molto giovevole, e poi ne sarà giudice l'opinione pubblica, che nel nostro regime è pur la gran cosa; ne sarà giudice all'occorrenza, per quel tanto che possa essere conveniente, quell'altro potere cui occorresse provvedere che non si ponga il piede nelle sue attribuzioni, e ciò, ripeto, sarebbe di non poca importanza.

Noi abbiamo adunque riconosciuto senza esitazione il diritto d'inchiesta, anche perchè venne già più volte esercitato dalla Camera elettiva, locchè abbiamo creduto meritevole di molti riguardi. Dopo di ciò si venne ai particolari del modo di esecuzione. L'Ufficio Centrale certamente non ha detto che bisognava far niente; l'Ufficio Centrale ha detto che all'occorrenza si potrebbe fare qualche cosa, ma che converrebbe primieramente che ne fosse riconosciuto il bisogno; e siccome nell'Ufficio Centrale io stesso pregava il Ministro, che si astenne dall'entrar in veruna discussione, a dirci se gli risultasse che vi fosse questo bisogno, io vorrei pregarlo di nuovo istantemente a dichiarare esplicitamente se questo bisogno si sia riconosciuto, perchè debb'essere questa la base dell'emanazione di qualunque legge, che non si debbe mai fare senza un bisogno riconosciuto.

Frattanto però io mi sono fatto un dovere, come ben sa l'Ufficio Centrale, di percorrere la voluminosa Relazione relativa all'ultima inchiesta sul brigantaggio, e noi abbiamo veduto in essa la dichiarazione colla quale si comincia per dire che i Ministri fecero alla Commis-

sione d'inchiesta la comunicazione spontanea di molti documenti importanti che potevano servire a molte indagini e che non lasciavano luogo a desiderare di più.

Ora, io dirò, sarà il caso, dopo questo procedere dei Ministri, dopo un esempio così recente di accondiscendenza, di venire a dire: abbiamo bisogno di una legge perchè ci vengano somministrati i documenti che ci occorrono?

La relazione prosegue e viene dicendo che incominciando dal generale La Marmora e dal presidente della Corte di cassazione che furono sentiti, e venendo fino all'infimo dei cittadini, i Commissari trovarono ovunque ossequio, deferenza e riverenza in ogni lato.

Allo stato di così esplicite e ripetute dichiarazioni, non posso ammettere che si sia ommesso di dire nella relazione che s'incontrarono riluttanze, renitenze, che si ebbero sospetti di falsità.

Questa relazione fatta di ragione pubblica, attesta il contrario.

Ma se dopo di aver fatto questo onore alle popolazioni meridionali, una nuova Commissione si portasse ora fra altre popolazioni, come mai si potrebbe fare loro il torto di dire: quelle furono sommesse e riverenti, ma quanto a voi abbiamo riconosciuto conveniente di venire armati del potere giudiziario e colla minaccia del mandato di cattura, del carcere, della reclusione e che so io?

Non si può giustamente supporre nè che sia venuto meno altrove l'ossequio e la deferenza che si trovò nelle provincie meridionali, nè che il prestigio delle Commissioni di inchiesta sia caduto così basso, che bisogni ricorrere a disposizioni penali, perchè siano riverite, ascoltate e secondate.

Io ne lascio giudice il Senato.

Dopo ciò si è venuto dicendo nell'Ufficio Centrale, ma se ci venisse affermato questo bisogno, che sarebbe pure con quella relazione in grande contraddizione, allora si potrebbe riconoscere che bisogna pur fare qualche cosa, anche a contegno dei renitenti, e si dichiarò nella relazione dell'Ufficio Centrale che non si sarebbe contestare la necessità di pene pecuniarie per ridurre al dovere quelli che non si presentassero o cercassero di tergiversare; ma in questo caso sarà il Senato, il quale non ha mai fatte Commissioni d'inchiesta, che dovrà ridurre questa legge a così modeste proporzioni per cui abbisogni ricorrere a pene pecuniarie? Si potrebbe ciò fare dal Ministro, ritirando il progetto di legge e ripresentandolo anche fra pochi giorni con modificazioni potendo anche aver modo di esplorare le viste dell'altro ramo del Parlamento.

Ma il Senato, a parere dell'Ufficio Centrale, debbe limitarsi a dire all'altro ramo del Parlamento col suo voto negativo che egli non può ammettere il progetto di legge, perchè affida alle Commissioni d'inchiesta una parte del potere giudiziario e può anche introdurre altra confusione di poteri.

Debbo ora avvertire che, come risulta dalla Relazione

dell'Ufficio Centrale, si lasciarono affatto in disparte le inchieste in materia di elezioni politiche, e quelle che potessero per avventura avere per oggetto il porre un Ministro in stato d'accusa, e ciò perchè sono queste attribuzioni portate dallo Statuto e non abbisognano di alcuna legge per la loro esecuzione.

Appena si è accennato che in materia di elezioni politiche l'altra Camera procurerà di non urtare colla autorità giudiziaria, perchè il nostro Codice penale, a differenza del Codice del Belgio, dà a quest'ultima in tale materia una ingerenza speciale in ordine ai brogli nelle elezioni parlamentari. Noi abbiamo per ultimo lasciato a parte con grande cura e diligenza l'altra inchiesta che può ordinare l'altro ramo del Parlamento nel caso credesse d'andare al punto di mettere i Ministri in accusa; noi abbiamo detto che questo potere della Camera elettiva, come il potere del Senato per giudicarne, non abbisogna di alcuna legge, perchè chi ha una giurisdizione accordata dallo Statuto può prendere ad prestito le disposizioni del Codice di procedura penale che le convengono, con quelle modificazioni che possa richiedere il suo organismo.

Potrebbe sorgere una questione costituzionale della più grande importanza, se il Senato venisse ad ammettere che, per regolare nell'altra Camera il diritto di porre in accusa i Ministri, si debba far una legge, e ciò perchè all'indomani si potrebbe forse domandare un'altra legge per regolare il diritto di giudicarli.

L'Ufficio Centrale ritenne come cosa inconcussa che, quando una giurisdizione qualsiasi ha fondamento nello Statuto, si deve credere che chi è chiamato ad esercitarla può fare a termini dello stesso Statuto i regolamenti che riconosca necessari.

Ripetiamo pertanto che le inchieste in materia di elezioni politiche e quelle che potessero avere per oggetto di porre i Ministri in stato d'accusa, non debbono entrare in questa legge, secondo il modo di vedere dell'Ufficio Centrale.

Qui si tratta veramente delle inchieste per cose di amministrazione od altri oggetti politici.

Del resto l'Ufficio Centrale confida di avere colla sua relazione spiegato il suo sistema, che ammise la possibilità di emendamenti. Ma tali per cui si viene a cambiare il principio a cui s'informa tutta la legge, ed io confido di avere dimostrato che la nostra divergenza col signor Ministro di Grazia e Giustizia sta in ciò che noi prima di tutto non ammettiamo e non ci consta che vi sia necessità di questa legge per i motivi che abbiamo adottati, e poi che la legge induce una confusione di poteri e massime di quello giudiziario.

Conchiudo pertanto che lasciando in disparte l'affare delle elezioni, l'affare del porre i Ministri in stato di accusa, la cosa si riduce veramente a inchieste amministrative per oggetti che riflettono l'amministrazione od altri oggetti politici per i quali l'Ufficio Centrale non crede necessario alcun investimento di una parte del potere giudiziario; è in questa parte singolarmente (ammet-

tendosi nel resto emendamenti) che noi abbiamo sostenuto che vi sarebbe una confusione di poteri, e non mi dilungo a questo riguardo per non protrarre la discussione ulteriormente.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Le cose dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi pongono nella necessità di ben stabilire anzitutto quale sia la vera portata della conclusione della relazione dell'Ufficio Centrale. Dalle parole che ora ho udito parrebbe che l'Ufficio Centrale si lagni che si voglia dare alla sua relazione quella significazione che io credo essere la sola che si possa in essa riconoscere. Poche parole mi paiono sufficienti a dimostrarlo.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione si è bensì tenuto abbastanza sulle generalità per non pronunciarsi apertamente sopra nessuna questione, ma egli si è però cogli addotti motivi, e specialmente colla sua conclusione, molto nettamente pronunciato. In vero quale è il sistema dell'Ufficio nella sua relazione? Esso consiste nell'esaminare ad una ad una le disposizioni che si contengono nel progetto di legge; nel criticarle tutte, non una eccettuata, imputando a tutte o di essere incostituzionali, cioè di contenere una confusione di poteri, ovvero di aprire l'adito ai più grandi abusi. Si soggiunge poi che si potrebbe forse andare sino al punto di stabilire qualche multa, ma che per così poca cosa non conveniva di fare una legge, e si conchiude che questa legge debbe essere assolutamente rigettata.

A me pare che queste ragioni adottate dall'Ufficio Centrale provano evidentemente che egli opina che una legge sulle inchieste parlamentari nè generale, nè speciale, non debba farsi nè ora, nè mai; imperocchè tutti i ragionamenti dell'Ufficio Centrale tendono appunto a questa conclusione; e questi ragionamenti sono tali, che si potranno sempre addurre ogniqualvolta verrà in questione un progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

Ora, io domando, è egli possibile fare una inchiesta parlamentare senza esaminare testimoni e senza usare verso di questi i poteri coattivi e coercitivi che non possono essere autorizzati che dalla legge? Ciò è impossibile.

Se ciò è impossibile, l'Ufficio Centrale proponendo il rigetto della legge con ragioni le quali si potranno sempre addurre, esclude evidentemente, nel fatto, il diritto d'inchiesta parlamentare. Tale è la vera portata delle conclusioni dell'Ufficio.

Non giova l'addurre a parte a parte qualche ragione che l'Ufficio ha creduto di addurre nella sua relazione per attenuare le conseguenze della sua conclusione. Il fatto si è che i suoi ragionamenti portano a rigettare tutti i mezzi che si contengono in questa legge, i quali sono però gli unici con cui un'inchiesta parlamentare si possa fare efficacemente e ne autorizzano il rigetto in qualsivoglia tempo avvenire. Pertanto la portata delle conclusioni dell'Ufficio Centrale, che consigliano il ri-

getto assoluto di questa legge, è che una legge nè speciale nè generale sulle inchieste parlamentari non si debbe fare nè ora nè mai. Ed è perciò che io imprendo a combattere queste conclusioni.

Con ciò non voglio dire che questa legge non abbisogni di qualche emendamento, ed anzi dichiaro fin d'ora che quando verrà la discussione degli articoli mi riservo di proporre taluno.

Nè con ciò io crederò di agire incostituzionalmente o di invadere la prerogativa dell'altra Camera. Il diritto d'inchiesta spetta tanto a noi quanto all'altro ramo del Parlamento, conseguentemente a questo riguardo le due Camere sono assolutamente nella stessa condizione. Il diritto poi di fare emendamenti ed anche emendamenti radicali, non solo a questa, ma a qualsivoglia altra legge, spetta anche a noi come spetta all'altro ramo del Parlamento; nè io veggio il perchè per una legge che abbisogni di emendamenti, per la sola ragione che le inchieste parlamentari possano per avventura essere adoperate più frequentemente dall'altro ramo del Parlamento che non da questo, a noi non debba spettare il diritto di emendarla.

Io non veggio il perchè, emendandola anche estremamente, ci si possa lacciare, quanto meno, di sconvenienza; nè posso comprendere come questa si possa evitare facendo di peggio, cioè rigettando assolutamente la legge che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, che la votò per dare seguito a due inchieste da lui ordinate.

Ciò premesso mi credo anche in debito, nel mentre imprendo ad oppugnare le conclusioni dell'Ufficio Centrale, di dichiarare, almeno in generale, quali siano i miei intendimenti, ed i miei principii in questa materia.

Io credo che facendo una legge sopra le inchieste parlamentari non si debba provvedere che ai mezzi che sono assolutamente necessari per effettuare una tale inchiesta. Se dunque v'ha qualche mezzo che sia adoperato, per esempio, dall'ordine giudiziario, il quale non si riconosca necessario per le inchieste parlamentari, fin d'ora dichiaro, che, se mi si darà questa prova, non ammetterò questo mezzo, non per altra ragione se non perchè esso non sarebbe necessario all'esercizio del diritto d'inchiesta parlamentare.

Dichiaro in secondo luogo che io credo indispensabile non solo la costituzionalità del soggetto stesso dell'inchiesta, ma che credo debba anche essere costituzionale il mezzo materiale che si adopera per fare la inchiesta.

Per ciò se vi sarà prova che alcuno dei mezzi che si sono proposti non sia esso stesso costituzionale, quand'anche il soggetto dell'inchiesta fosse costituzionale, non ammetterei cotesto mezzo.

Finalmente io ho presente l'art. 61 dello statuto il quale dichiara che ciascun ramo del Parlamento provvede con interno regolamento ai modi con cui esercitare le proprie attribuzioni. Perciò credo che la presente legge non debba nè punto nè poco pregiudicare

a queste attribuzioni che lo statuto dà ad ambedue le Camere, indipendentemente l'una dall'altra: ond'è che io reputo che questa legge debba contenere unicamente le disposizioni che a termini dello statuto essendo legislative, non possono fare il soggetto del Regolamento interno di ciascuna delle due Camere. La legge presente non debbe, secondo il mio avviso, provvedere che a questi pochi oggetti; tutti gli altri a cui può provvedere il regolamento interno di ciascuna delle due Camere, debbono essere in questa legge trasandati assolutamente; altrimenti si nuocerebbe all'indipendenza di ciascuna delle due Camere, essendochè le disposizioni che ciascuna ha diritto di dare indipendentemente dall'altra, si farebbero dipendere dal voto collettivo di ambedue.

L'Ufficio Centrale ha negato la necessità di fare una legge dicendo che non vi sono fatti i quali abbiano provato che sia necessario il provvedere con una legge alle inchieste parlamentari.

Io non parlerò ora di quella necessità che nasce dalla natura stessa delle cose, e che porrò in chiaro esaminando il merito della legge.

Ma portando anche la questione sopra la necessità che si sia eventualmente verificata, e che nel presente caso si palesi, mi pare che l'Ufficio avrebbe potuto chiarirsene molto facilmente.

In verità abbiamo dei fatti i quali sono troppo palesi. Il signor Miniastro, non è guari, nel suo discorso alludeva alla storia di questa legge, al come essa fosse stata domandata in seguito ad una inchiesta stata iniziata. Questa legge fu domandata ripetutamente nella Camera dei Deputati, appunto in vista di quella inchiesta che era in corso.

Essa fu presentata e fu votata dall'altra Camera, e le Commissioni il cui lavoro era sollecitato già fecero sentire come questa legge fosse necessaria al compimento del loro mandato. Quindi mi pare che questi soli fatti bastassero a dimostrare come la legge sia stata creduta necessaria. Dirò di più che se l'Ufficio Centrale avesse creduto opportuno di prendere quelle informazioni che per mia particolare istruzione io presi, egli facilmente si sarebbe convinto di questa necessità nelle presenti circostanze. I risultati di queste mie informazioni io non li dirò ora per le stesse ragioni per cui non stanno scritti nella relazione della Commissione per l'inchiesta sul brigantaggio, ma è facile lo immaginarseli.

Ma v'ha ancora di più. L'Ufficio Centrale, che ha citato il fatto del Belgio, ha dovuto necessariamente, leggendo le discussioni di quel Parlamento, trovare le dichiarazioni di molti oratori, i quali hanno fatto constare concordemente il fatto che parecchie inchieste che prima si erano fatte nel Belgio erano andate a vuoto, ed erano divenute impossibili, appunto perchè mancava una legge che obbligasse i testimoni a comparire, e mettesse delle sanzioni e delle pene a coloro i quali si rifiutavano di deporre e che contenesse altre simili disposizioni.

Questo esempio dedotto da altri Parlamenti prova che è nella stessa natura delle cose la necessità d'una legge sulle inchieste. Ma a petto di due inchieste che attualmente sono in corso nell'altro ramo del Parlamento, a petto di una legge che è stata in quel consenso votata appunto per facilitare l'esecuzione di quelle inchieste, il rispondere assolutamente con un rifiuto, la credo cosa assolutamente impossibile.

Vengo ora al merito. Io sono fortunatamente d'accordo coll'Ufficio Centrale nel principio teorico e dottrinale delle inchieste. L'Ufficio Centrale ammette che l'inchiesta parlamentare è un diritto. Dico poi fortunatamente, perchè invero mi dorrebbe che dovesse esser qui rinnovata una questione che fu fatta in altri paesi, in altri Parlamenti. Ammetto parimenti la definizione che l'Ufficio Centrale dà delle inchieste, nel senso che il diritto d'inchiesta non sia che il diritto di informarsi di fatti che è necessario di conoscere per esercitare un atto di propria competenza, cioè per esercitare le proprie attribuzioni. Ma sgraziatamente in politica l'esser d'accordo nei principii è poca cosa. Ciò che importa in politica è la traduzione dei principii nella pratica, poichè è nella pratica che sta in politica la verità dei principii. In politica i principii dottrinali non valgono più di una lezione di un professore dell'università data da una cattedra.

Egli è appunto in fatto d'applicazione che le opinioni degli uomini politici, i quali concordano in molti principii, si separano assolutamente. Ciò viene appunto da alcuni diversi convincimenti, da alcune persuasioni consciensiose, costituzionali, dettate tutte dall'amore del governo rappresentativo e parlamentare, le quali traggono gli uomini di Stato in diverse sentenze nell'applicazione dei principii stessi.

Ciò è quanto diceva or ora l'onorevole Guardasigilli, spiegando il perchè in Francia si fosse proceduto col sistema che egli ha molto veramente e opportunamente delineato. Io fatto di applicazione vi ha un convincimento intorno all'apprezzamento del regime costituzionale e parlamentare, secondo il quale il regime costituzionale non è un uomo robusto e sano, il quale proceda da se stesso per la retta via, purchè non gli s'intoppi la strada; ma è come un malato a cui ad ogni giorno e ad ogni tratto è necessario fare ingoiare qualche farmaco, acciocchè possa bene reggersi e camminare.

Gli uomini che hanno questa convinzione temono sempre gli straripamenti de' poteri, e non credono che nel regime costituzionale stesso vi siano controlli, e compensazioni sufficienti a rattenere questi straripamenti.

Per tali ragioni si crede che nella pratica debbano le leggi intervenire all'oggetto di prevenire i temuti eccessi, limitando alquanto ora l'azione di un potere, ora l'azione di un altro; e che in ciascuna delle materie, alle quali le leggi debbono provvedere, debbasi pensare a porre argini a che oggi non straripi un potere e l'altro non straripi domani.

Ma con questo sistema artificiale, ed arbitrario, che rivela non molta confidenza nel regime costituzionale e parlamentare, a non lungo andare, a poco a poco, limitandosi ora l'uso di una attribuzione, ora attenuandosi i mezzi per l'esercizio d'un altro, ora rispetto ad un potere, ora rispetto ad un altro, il regime costituzionale viene profondamente falsato, i poteri si snaturano, e quel controllo che essi debbono esercitare l'uno sull'altro diventa impossibile per la debolezza di tutti; ed il regime costituzionale cade perchè è falsato.

Questa è la vera ragione per la quale in alcuni paesi, e specialmente in una grande nazione a noi vicina, il regime parlamentare ha fatto cattivissima prova.

Io, come ben vede il Senato, non tengo per questa opinione, ed anzi la combatto e la combatterò sempre ed in ogni occasione con tutte le mie forze. Io credo vera l'opinione contraria la quale pensa che il regime costituzionale è mirabile pel suo organismo attivissimo e per la sua grande vitalità, purchè sia mantenuto fermamente nella pratica, e schiettamente nella sua realtà e nella sua verità. Io tengo per l'opinione di coloro che credono che il regime costituzionale, se non esclude assolutamente il timore di ogni abuso, contiene però in se stesso le ragioni ed i mezzi per ovviarvi.

Ma il solo modo di conservare al regime costituzionale questa naturale sua virtù è quello di essere severi nel riconoscere le attribuzioni di ciascun potere, mantenendoli strettamente nei limiti delle proprie competenze; ma di essere poi larghi, anzi larghissimi nello accordare a ciascuno di essi i mezzi per esercitare quelle attribuzioni che si riconoscano essere proprie dei medesimi. Egli è solo in questo modo che un potere può essere mantenuto abbastanza forte per controllare ed opporsi alle invasioni di un altro: è solo in questo modo che si conserva l'equilibrio, la verità, la schiettezza, la realtà del regime costituzionale. Egli è perciò, Signori, che io ho votata la legge sulla sicurezza pubblica, sebbene essa desse larghissimi mezzi al potere esecutivo.

Io ho pensato che la sicurezza pubblica è una parte principalissima della libertà, e che la tutela della sicurezza pubblica è attribuita dallo statuto al potere esecutivo. Io volli che il potere esecutivo avesse, e massime nelle circostanze attuali, i più larghi mezzi per adempiere a questa sua attribuzione, e non mi sono spaventato degli abusi che esso potesse farne, perchè contro questi nel regime costituzionale ho trovato l'opinione pubblica, la stampa, il potere giudiziario ed il Parlamento: e mi sono invece spaventato dei briganti i quali potrebbero esercitare impunemente il loro triste mestiere, quando il potere esecutivo non fosse sufficientemente armato.

Per gli stessi principii ho combattuto, allorquando, secondo il mio avviso, ho creduto che una attribuzione giudiziaria, accordata dallo statuto a questo Consesso, fosse attenuata coll'assoggettarla in alcun modo, e renderla dipendente dal potere esecutivo.

Ed è per gli stessi principii che combatto oggi le conclusioni dell'Ufficio Centrale perchè, nel mentre dottrinalmente egli ammette il diritto d'inchiesta, nel fatto lo riduce a lettera morta. Vengo ora più specialmente all'argomento, alla legge.

Io parto dallo stesso principio teorico e dottrinale posto dall'Ufficio, cioè che l'inchiesta è un diritto del Parlamento per informarsi intorno agli oggetti che cadono nelle sue attribuzioni; ma appena constatato l'accordo in questa definizione, io mi separo immediatamente dall'Ufficio Centrale. Esso esaminando ed analizzando la legge prese articolo per articolo, facendone la critica. Ma pare a me che in tale materia non fosse questo il metodo a seguirsi, ed io seguirò quello che mi sembra il più logico ed opportuno.

Questo metodo consiste nello stabilire innanzi tutto il principio che, allorchando si ammette l'esistenza di un diritto, bisogna ammettere che i mezzi necessari per esercitarlo siano anch'essi un diritto. Ond'è che allora rimane soltanto ad esaminarsi se un certo dato mezzo sia o no necessario per l'esercizio del diritto.

Data questa prova il mezzo stesso è un diritto, e non è mestieri di alcun'altra dimostrazione, imperocchè altrimenti bisognerebbe venire all'assurdo che si riconosca un diritto, e si neghino i mezzi necessari per esercitarlo, il che è la negazione del diritto.

Ora, quali sono i mezzi naturalmente necessari per qualsivoglia inchiesta?

Per rendersene edotti occorre soltanto di esaminare quali siano le fonti naturali e necessarie di qualsivoglia inchiesta od informazione.

Ora, per le informazioni di qualunque sorta, siano esse amministrative, giudiziarie, parlamentari o altre, anche private, io non trovo altre fonti fuorchè queste tre: *le persone, i documenti ed i luoghi*; se togliete la possibilità di prendere informazioni da queste tre fonti, evidentemente l'informazione diventa impossibile, poichè questi, ripeto, sono i soli mezzi coi quali si possono somministrare le notizie che si cerchino su qualsivoglia soggetto.

Io non dirò ora se l'uso di tutti, o di alcuni soltanto di questi mezzi debba riconoscersi spettare alle Camere per l'esercizio delle inchieste; ma è evidente che il negare tutti e tre i mezzi accennati è negare il diritto d'inchiesta; e che conseguentemente bisogna fare una legge la quale contenga disposizioni per le quali qualcuno di essi si possa efficacemente adoperare per le inchieste parlamentari.

Ma il riconoscere il diritto di esaminare le carte, i luoghi, le persone non basta, imperocchè ognuno sa che i diritti non si possono ritenere come diritti se ad essi non corrisponde una relativa obbligazione; e che per conseguenza bisogna che al diritto di esaminare le carte, i luoghi e le persone corrisponda l'obbligo di lasciarle esaminare.

Adunque per l'esercizio dell'inchiesta è necessario lo stabilire il diritto di esaminare carte, persone e luoghi;

ed è inoltre indispensabile il sancire l'obbligazione di prestarsi all'esercizio di questo diritto. Ma anche ciò non basta, poichè le obbligazioni non sono efficaci se non sono garantite; ond'è che esse non possono avere alcun effetto pratico se la legge non ne assicura l'esecuzione.

Ora codeste guarentigie non possono essere che di due sorta; l'una consistente nei mezzi materiali di esecuzione e l'altra nelle sanzioni penali. Se vi è un testimonio che rifiuta di comparire, bisogna che abbiate i mezzi materiali per obbligarlo ad obbedire ed a rispettare la vostra autorità, e quella della legge. Vi ha un testimonio il quale non voglia deporre, o deponga contrariamente al vero? Evidentemente è necessaria la garanzia che consiste nelle sanzioni penali. Farete applicare questa pena da chi è chiamato dallo Statuto ad applicare le pene; ma è necessario che una pena vi sia; imperocchè senza pene il diritto e l'obbligazione sarebbero in fatto come non esistessero.

Finalmente il diritto, l'obbligazione e la sanzione non potendo essere sanciti, secondo lo Statuto, che da una legge, è necessaria una legge che stabilisca questi diritti, quelle obbligazioni e le sanzioni penali.

Senza di ciò egli è evidente che il diritto d'inchiesta diventerebbe illusorio. E veramente sarebbe strano che ci si dicesse: Voi avete il diritto di esaminare il tale testimonio se pure al medesimo piacerà di presentarsi avanti di voi e di deporre, voi avete il diritto di esaminare le tali carte, ma solo nel caso che chi le possiede consenta liberamente e voglia somministrarvele. Voi avete il diritto di accedere alla tal fabbrica, ma semprechè il padrone di essa non vi chiuda la porta in faccia.

Io domando se l'ammettere un diritto in questo modo sia ammetterlo efficacemente.

Dico pertanto che il negare assolutamente una legge che sancisca i mezzi necessari a qualsivoglia inchiesta, è negare assolutamente il diritto d'inchiesta in pratica, mentre lo si ammette dottrinalmente.

Che se da queste dimostrazioni, le quali mi paiono d'una logica così abbagliante che non abbisognano di maggiori commenti, passiamo ad esaminare specialmente le disposizioni della legge, nel mentre io ammetto che possano essere opportuni alcuni emendamenti, in sostanza non posso però fare a meno di non riconoscere che in essa altro non si fa che provvedere appunto a ciò di che ho ora parlato.

Si può disputare sul più o meno a concedersi al Parlamento, ma quello che è certo si è che la negazione di una legge con ragioni non transitorie, ma di sostanza, e la critica fattasi di tutti questi mezzi, è lo stesso che la negazione, nel fatto, del diritto d'inchiesta.

Noti poi il Senato che una legge che contenga la legittimazione di questi mezzi d'azione, i quali non si possono adoperare nè sanire senza una legge, è necessaria non solo per vincere la riluttanza dei tristi, ma anche la giusta resistenza degli uomini onesti.

Allorchando un uomo onesto è chiamato avanti una

Commissione d'inchiesta per deporre dei fatti che possono essere delicati e compromettere delle persone, e quest'uomo sa che la legge non gli impone l'obbligo di deporre, egli non può a meno di non sentire, che se egli vi si presta lo fa per atto volontario e spontaneo, e che perciò egli assume anziché il carattere di testimonia legale, quello di un delatore. Chi potrà incolparlo se egli, senza violare un preciso dovere, vuole evitare una tale imputazione rifiutandosi di presentarsi o di deporre? Ed è ciò che già accadde in Commissioni d'inchiesta, nelle quali si trattarono affari di qualche delicatezza, ove intervenne appunto che anche persone rispettabili si schermissero dal presentarsi alla Commissione, onde non assumere, invece d'essere testimoni, la qualità di delatori.

L'Ufficio ha pur detto che si farebbe torto al Parlamento se si supponesse che vi possa essere un cittadino così poco ossequente alla Commissione d'inchiesta che si rifiuti di presentarsi per deporre.

Io dirò solo che questo mezzo oratorio non mi pare fondato sul vero.

Non parmi anzi tutto che si faccia torto al Parlamento supponendo che si possa trovare un cittadino che non si voglia prestare alla sua chiamata, massime quando la legge non ve lo obblighi. Tutto al più ciò potrebbe far torto al cittadino, ma non mai al Parlamento. Dico poi che se questo cittadino si servisse degli argomenti stessi che si trovano diffusamente spiegati nella relazione dell'Ufficio Centrale, per rifiutarsi di deporre avanti una Commissione d'inchiesta, non sarebbe sicuramente l'Ufficio Centrale che potrebbe fargliene una colpa.

L'Ufficio Centrale si limitò, come diceva or ora, a prendere la legge articolo per articolo ed a censurarla, e riprodusse in gran parte le critiche che sono state fatte nel Belgio alla legge del 1831. Ora non parlerò di questa legge della quale mi occorrerà di ragionare di poi; mi basterà perciò di notare che la legge del 1831 non ha assolutamente nulla di comune colla legge che ora è posta in discussione. Quella legge, fatta in un'epoca di rivoluzione, rivestiva tutti i caratteri del tempo in cui era stata fatta, epperò fu giustamente rigettata. Il progetto che ora ci è presentato è per l'opposto molto simile, come disse l'Ufficio Centrale nella sua relazione, alla legge belgica proposta nel 1839, e questo progetto fu dalle Camere belgiche adottato come legge speciale. Dirò a suo tempo le ragioni affatto particolari per cui in quella circostanza fu fatta una legge speciale e non una legge generale.

Io non posso altrimenti confutare la relazione dell'Ufficio Centrale, salvo che prendendo per sommi capi le censure che egli fa al progetto di legge. Queste censure si riducono sostanzialmente a tre.

Egli accusa le disposizioni tutte della legge di questi tre peccati, cioè di produrre una confusione di poteri, di aprir l'adito a gravi abusi e di non avere precedenti parlamentari.

La confusione dei poteri indicata dall'Ufficio Centrale non è, in altri termini, che l'incostituzionalità, essendochè la base stessa dello Statuto consiste nella divisione dei poteri.

Veramente a primo aspetto questa censura deve parere molto singolare, dopo le dimostrazioni che credo di avere sufficientemente fornite sulla necessità dei mezzi od almeno di alcuni dei mezzi di cui ho parlato per fare le inchieste. Di fatto, se fosse vera l'incostituzionalità che è indicata dall'Ufficio Centrale, bisognerebbe inferirne che nel mentre lo Statuto è padre del principio che stabilisce il diritto d'inchiesta, nello stesso tempo dallo Statuto stesso procederebbe l'incostituzionalità dei mezzi che sono necessari per effettuare questo principio.

Ma fortunatamente ciò non è, imperocchè, se male non mi appongo, è l'Ufficio Centrale stesso che fece una confusione di cose diverse.

Egli dice; voi con questa legge date alla Commissione d'inchiesta dei poteri giudiziari; soggiunge poi che è attribuzione esclusiva del potere giudiziario quella di esaminare, di fare comparire, di vedere documenti, di ispezionare luoghi. Egli è in ciò appunto, che io credo che l'Ufficio Centrale erri grandemente.

Non è mai stata attribuzione esclusiva dell'ordine giudiziario nè l'esaminare persone, nè il vedere carte, nè ispezionare luoghi; l'attribuzione del potere giudiziario si è quella di giudicare nelle materie civili e criminali e non altro.

Lo Statuto dice che la giustizia emana dal Re, ed è amministrata dai giudici che egli instituisce. Questa è l'attribuzione statutaria del potere giudiziario. I mezzi poi dei quali il potere giudiziario si serve per esercitare l'attribuzione di giudicare non sono essi stessi una attribuzione sua esclusiva, nè lo Statuto ha mai pensato di attribuirli assolutamente ed unicamente all'ordine giudiziario, nè ciò avrebbe potuto farsi, senza rendere impotenti tutti gli altri poteri privandoli di ogni mezzo di informazioni. L'ordine giudiziario non ha dallo Statuto ma dalla legge la facoltà di usare di questi mezzi con forme dalla legge stessa stabilite; e l'ha dalla legge perchè è nella natura delle cose che per qualunque inchiesta sia necessario esaminare persone, carte e documenti ed ispezionare luoghi; ma di per sé stesso il diritto d'informarsi da persone, il diritto di esaminare carte, non costituisce una attribuzione costituzionale del potere giudiziario.

Quando poi si dice, che un esame fatto da autorità non giudiziaria e non diretta ad un giudizio, è atto giudiziario solo perchè ha le forme estrinseche giudiziarie, si commette un manifesto errore, ove la parola giudiziario si assuma nel senso costituzionale, come fece l'Ufficio Centrale; essendochè a costituire la qualità di atto giudiziario a nulla valga la forma dell'atto, e neppure il giuramento, ma si richieda che l'atto sia fatto da chi abbia autorità giudiziaria, ed allo scopo di giudicare.

Tale è, a mio avviso, l'errore fondamentale dell'Ufficio Centrale il quale ha confuso la costituzionalità ed esclusività dello scopo giudiziario, colla esclusività dei mezzi; cioè ha considerato come esercizio del potere giudiziario, l'uso di quei mezzi materiali dei quali è impossibile non usare in qualsivoglia informazione sia essa amministrativa, sia parlamentaria, od anche privata.

Ora questo argomento è la base di tutta la relazione nella parte che accusa la legge di confondere i poteri; imperocchè in tutta la relazione dell'Ufficio Centrale si parte sempre dal principio, che l'uso dei succennati mezzi sia una invasione nelle attribuzioni del potere giudiziario, e questa allegazione si fa supponendo che il diritto di esaminare e gli altri sopra indicati siano un privilegio esclusivo del potere giudiziario, quand'anche l'uso di questo diritto non sia ordinato allo scopo di giudicare.

Nè può sussistere il timore che mi pare abbia l'Ufficio Centrale, che gli atti fatti da una Commissione d'inchiesta giudiziaria possano nuocere o costituire precedenti a danno di procedimenti criminali. Ognuno sa che nelle materie giudiziarie non può avere alcuna forza se non quell'atto, il quale sia stato ordinato e fatto nelle forme che sono prescritte per queste materie, e fatto da quell'autorità che unica è competente a giudicarne. È dunque manifesto che qualsivoglia risultato si abbia o da una Commissione d'inchiesta parlamentare, o da una Commissione d'inchiesta creata dal potere esecutivo, o da qualunque altra autorità, esso non può esercitare nessuna influenza sopra i giudicati a pronunziarsi di poi dai magistrati.

È veramente sarebbe singolare che per ciò solo che un soggetto possa per diversi aspetti essere oggetto d'esame di due poteri, uno di essi dovesse essere impedito di esercitare la propria attribuzione, perchè non la potesse esercitare che a pregiudizio dell'altro. E sarebbe strano che, dando la prevalenza al potere giudiziario, questo dovesse considerarsi come un ostacolo all'esercizio costituzionale degli altri poteri.

Per esempio nella materia delle elezioni è evidente che gli stessi fatti possono dare luogo e debbono necessariamente dare luogo a due diversi procedimenti. L'uno della Camera dei Deputati ordinato unicamente allo scopo di vedere se un'elezione sia valida e pronunziare sulla di lei validità; ma la stessa elezione ed i fatti verificati all'oggetto di votare nell'approvazione della medesima possono dar luogo ad un procedimento giudiziario, all'oggetto di punire degli atti criminosi.

Ora è evidente che le due potestà procedono ciascuna entro la propria orbita, a fini ed attribuzioni diverse, ma senza incagliarsi l'una coll'altra.

È pertanto evidente che, purchè ciascuno dei poteri non adoperi questi mezzi che allo scopo costituzionale che gli è proprio, quand'anche si tratti di un fatto unico di cui quei due poteri si debbano occupare, am-

bedue debbono fare il loro ufficio e che lo possono esercitare senza che ne venga alcun reciproco danno.

Prego il Senato di permettermi un momento di riposo.

Presidente. Se vuol riposare, la seduta sarà sospesa.

(La seduta è sospesa per dieci minuti.)

Presidente. Nel riprendere la seduta pregherò il signor Senatore Cadorna di dirmi se si sente in grado di continuare.

Senatore Cadorna. Se il Senato me lo permette, direi ancora due parole per andare sino al fine del soggetto speciale che ora stava trattando; e poi lo pregherei di rimandare la discussione a domani per la continuazione del mio discorso, perchè sono molto stanco.

Presidente. Allora le continuo la parola per quella parte che crede di esporre oggi, e poi glie la riserverò per domani.

Senatore Cadorna. Io notava or ora che secondo il mio avviso l'Ufficio Centrale nell'accusare la confusione di poteri cadeva nell'errore di dichiarare attribuzioni costituzionali del potere giudiziario lo esaminare persone ed il fare altri simili atti anche a scopo non giudiziario. Da questa origine nacque un'altra opinione espressa nella relazione e che io credo parimenti erronea.

Disse l'Ufficio Centrale che noi ci troviamo, in fatto d'inchieste parlamentari, in una condizione assai diversa da quella del Belgio, perchè abbiamo nel Codice penale parecchi articoli che puniscono come un reato i brogli elettorali, nel mentre per l'opposto nel Codice penale belga queste disposizioni non vi sono; da ciò inferisce una diversa posizione degli elementi parlamentari rispetto all'ordine giudiziario, nella materia delle inchieste; nel senso, che le disposizioni del nostro Codice penale abbiano dato al potere giudiziario in materia di elezioni un tale potere che impedisca alla Camera dei Deputati di fare in Italia ciò che si può fare nel Belgio. Ma evidentemente questa opinione poggia sopra un errore.

Il Codice penale ha stabilito delle pene per punire i brogli elettorali come reati: quando i tribunali esercitano questo ufficio pongono in atto le loro attribuzioni giudiziarie collo applicare le pene a coloro che riconoscano rei di un broglio elettorale; ma da ciò non deriva che la Camera dei Deputati non sia nella pienezza dei suoi poteri politici per fare tutto ciò che si può fare nel Belgio, all'oggetto di approvare o annullare una elezione.

Il diritto di punire che è nell'ordine giudiziario, non esclude l'esercizio di approvare o negare l'approvazione di un'elezione e del diritto d'informare di ciò che è necessario di conoscere per sapere se debba essere approvata od annullata.

È dunque evidente che anche qui da una disposizione penale si è inferito una limitazione nell'esercizio

di un diritto politico, il che viene appunto dal non distinguere sufficientemente le attribuzioni dei due poteri, le quali possono esercitarsi anche sul medesimo atto.

Io credo pertanto che dalle cose fin qui dette appaia evidentemente provato che le disposizioni contenute nella legge di cui si tratta, siccome quelle che non riguardano il diritto di giudicare, nè inceppano in nessun modo l'esercizio di questi diritti del potere giudiziario, nè danno al Parlamento l'esercizio di questi diritti, non contengono nulla che importi confusione di poteri.

Se il Senato me lo permetta domani continuerò il mio discorso.

Presidente. Il Senato è convocato domani alle ore due per la continuazione della discussione generale su questo progetto di legge.

Pregherei i signori Senatori di voler convenire un poco più presto, perchè alle ore due precise si aprirà la seduta.

Rammento al Senato che domani si procederà anche all'elezione del segretario, epperò rinnovo ai signori Senatori la preghiera di voler esser solleciti a venire, mentre essendovi molte leggi gravi ed importanti conviene tener conto del tempo.

L'adunanza è sciolta (ore 5).